



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 21 gennaio 2013 (25.01)
(OR. en)**

5257/13

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0218 (COD)**

**CODEC 63
PECHE 11
PE 8**

NOTA INFORMATIVA

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 14 - 17 gennaio 2013)

I. INTRODUZIONE

La relatrice Anna ROSBACH (ECR, DK) ha presentato, a nome della commissione per la pesca, una relazione contenente 28 emendamenti (emendamenti 1-28) alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo.

Non si sono svolti negoziati con il Consiglio su questa proposta.

Poiché la proposta è stata iscritta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 138 del regolamento del Parlamento europeo, non hanno avuto luogo dibattiti.

II. VOTAZIONE

Nella votazione in plenaria svoltasi il 16 gennaio 2013, il Parlamento europeo ha adottato gli emendamenti 1-28.

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota.

Sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (COM(2011)0479 – C7-0216/2011 – 2011/0218(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0479),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0216/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 7 dicembre 2011¹,
 - visto l'articolo 55 del proprio regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0180/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 43 del 15.2.2012, pag.56.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1) Occorre provvedere a un adeguamento generale del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio¹ in modo da riflettere i cambiamenti avvenuti con l'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

¹ ***GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11.***

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Al fine di ***applicare talune disposizioni*** del regolamento (CE) n. 1967/2006, il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto attiene agli aspetti in appresso:

(3) Al fine di ***integrare o modificare determinati elementi non essenziali*** del regolamento (CE) n. 1967/2006, il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto attiene agli aspetti in appresso:

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 3 – trattino -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– la designazione di una zona di pesca protetta nelle acque territoriali degli Stati membri o la fissazione di misure di gestione della pesca con riguardo alle acque considerate qualora le misure adottate dallo Stato membro in materia di gestione della pesca non siano sufficienti a garantire un elevato livello di protezione delle risorse e dell'ambiente;

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 3 – trattino -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– la decisione di confermare, annullare o modificare la designazione di una zona di pesca protetta che possa incidere sulle attività dei pescherecci di un altro Stato membro;

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 3 – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– la modifica della deroga che autorizza l'uso di reti da traino;

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 3 – trattino 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– la modifica del piano di gestione di uno Stato membro qualora detto piano di gestione non sia sufficiente a garantire un elevato livello di protezione delle risorse e dell'ambiente;

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 3 – trattino 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– la decisione di confermare, annullare o modificare il piano di gestione di uno Stato membro che possa incidere sulle attività dei pescherecci di un altro Stato membro;

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 3 – trattino 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– la distribuzione fra gli Stati membri della capacità di pesca eccedentaria nella zona di gestione di 25 miglia attorno all'isola di Malta, nonché

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 3 – trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

– l'adozione di una normativa particolareggiata in materia di ulteriori specifiche tecniche relative ai pannelli a maglie quadrate inseriti nelle reti trainate;

soppresso

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 3 – trattino 4

Testo della Commissione

Emendamento

– l'adozione di specifiche tecniche volte a limitare la dimensione massima della lima da galleggiante, della lima da piombo, della circonferenza o del perimetro delle reti da traino e il numero massimo di reti da traino ad attrezzatura multipla nonché

soppresso

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 3 – trattino 5

Testo della Commissione

Emendamento

– le modifiche degli allegati del regolamento (CE) n. 1967/2006.

soppresso

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Sono necessarie informazioni tecniche e scientifiche supplementari al fine di prendere in considerazione adeguatamente le specificità della pesca nel mar Mediterraneo per consentire alla Commissione di stabilire le eventuali specifiche tecniche volte a limitare la dimensione massima delle reti da traino e il numero massimo di reti da traino ad attrezzatura multipla, come indicato in precedenza.

Emendamento

soppresso

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) La conservazione delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo è di particolare importanza ed è quindi opportuno che sia menzionata nel titolo del regolamento (CE) n 1967/2006.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto -1 (nuovo) Regolamento (CE) n. 1967/2006

Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

-1) Il titolo del regolamento (CE) n. 1967/2006 è sostituito dal seguente:

"Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1967/2006

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

***1 bis) all'articolo 6, il paragrafo 2 è
sostituito dal seguente:***

***"2. Dopo il periodo di cui al paragrafo 1 e
fino al 30 novembre 2009, il Consiglio
può [...]designare ulteriori zone di pesca
protette, ovvero modificarne le
delimitazioni e le norme di gestione ivi
stabilite, sulla base di nuovi dati
scientifici pertinenti.***

***Dal 1° dicembre 2009, il Parlamento
europeo e il Consiglio, deliberando
secondo la procedura legislativa ordinaria
su proposta della Commissione,
designano ulteriori zone di pesca protette,
ovvero ne modificano le delimitazioni e le
norme di gestione ivi stabilite, sulla base
di nuovi dati scientifici pertinenti."***

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1967/2006

Articolo 7 – paragrafi 4 e 5

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter) l'articolo 7 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

***"4. Qualora la Commissione ritenga che
le misure di gestione della pesca notificate
ai sensi del paragrafo 3 non siano
sufficienti a garantire un elevato livello di
protezione delle risorse e dell'ambiente,
essa può, previa consultazione dello Stato
membro interessato, chiedergli di***

modificare la misura entro tre mesi dalla data di notifica della richiesta.

Qualora la Commissione ritenga che le misure di gestione della pesca dello Stato membro non siano state modificate, o lo siano state in modo inadeguato, e non siano ancora sufficienti a garantire un elevato livello di protezione delle risorse e dell'ambiente, essa ha il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 30 bis, che designano una zona di pesca protetta o istituiscono misure di gestione della pesca con riguardo alle acque considerate.";

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Se uno Stato membro propone di designare una zona di pesca protetta all'interno delle sue acque territoriali che può incidere sulle attività dei pescherecci di un altro Stato membro, esso ne dà notifica alla Commissione, all'altro Stato membro e al consiglio consultivo regionale interessato prima di adottare detta designazione.

Gli Stati membri e il consiglio consultivo regionale interessato possono presentare alla Commissione le proprie osservazioni scritte in merito alla designazione proposta entro 30 giorni lavorativi dalla data di notifica della stessa.

Dopo aver esaminato le osservazioni presentate, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 30 bis, che confermano, annullano o modificano la designazione entro 60 giorni lavorativi da detta data di notifica della designazione proposta."

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1967/2006

Articolo 13 – paragrafo 11 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) all'articolo 13, paragrafo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"Se, in base alle notifiche trasmesse dagli Stati membri ai sensi del secondo e terzo comma, o in seguito a nuovi pareri scientifici, la Commissione ritiene che le condizioni per una deroga non siano soddisfatte, essa può, previa consultazione dello Stato membro interessato, chiedergli di modificare tale deroga entro tre mesi dalla data di notifica della richiesta. Se la Commissione ritiene che lo Stato membro non abbia modificato tale deroga, o l'abbia fatto in modo inadeguato, essa ha il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 30 bis, che modificano la deroga al fine di garantire la protezione delle risorse e dell'ambiente."

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1967/2006

Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis) all'articolo 14, il paragrafo 3 è soppresso.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1967/2006

Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter) all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, la parte introduttiva è sostituita

dalla seguente:

"1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, su proposta della Commissione, adottano piani di gestione per attività di pesca specifiche praticate nel Mediterraneo, segnatamente in zone che si estendono del tutto o in parte al di fuori delle acque territoriali degli Stati membri. Tali piani possono includere in particolare:"

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1967/2006

Articolo 19 – paragrafi 8 e 9

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater) l'articolo 19 è così modificato:

a) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. Se la Commissione, sulla base della notifica di cui al paragrafo 7 o di un nuovo parere scientifico, ritiene che un piano di gestione adottato ai sensi del paragrafo 1 o del paragrafo 2 non sia sufficiente ad assicurare un elevato livello di protezione delle risorse e dell'ambiente, essa può, previa consultazione dello Stato membro interessato, chiedergli di modificare il piano entro tre mesi dalla data di notifica della richiesta.

Se la Commissione ritiene che il piano di gestione dello Stato membro non sia stato modificato o lo sia stato in modo inadeguato, e non sia ancora sufficiente ad assicurare un elevato livello di protezione delle risorse e dell'ambiente, essa ha il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 30 bis, che modificano il piano di gestione al fine di

assicurare la protezione delle risorse e dell'ambiente."

b) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9. Nel caso in cui uno Stato membro proponga di adottare un piano di gestione che può incidere sulle attività dei pescherecci di un altro Stato membro, esso ne dà notifica alla Commissione, all'altro Stato membro e al consiglio consultivo regionale interessato prima di adottare detto piano di gestione.

Gli Stati membri e il consiglio consultivo regionale interessato possono presentare alla Commissione le proprie osservazioni scritte in merito al piano di gestione proposto entro 30 giorni lavorativi dalla data di notifica della proposta di adozione.

Dopo aver esaminato le osservazioni presentate, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 30 bis, che confermano, annullano o modificano il piano entro 60 giorni lavorativi da detta data di notifica del piano di gestione proposto."

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1967/2006

Articolo 28

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis) l'articolo 28 è soppresso.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1967/2006

Articolo 29

4 ter) l'articolo 29 è **soppresso**.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1967/2006

Articolo 30

Testo della Commissione

Emendamento

(5) L'articolo 30 è **sostituito dal seguente**:

“Gli allegati sono modificati mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 30 bis.”

5) l'articolo 30 è **soppresso**.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1967/2006

Articolo 30 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. **La delega** di cui all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 13, paragrafi 5 e 10, all'articolo 26, paragrafo 3, primo comma, all'articolo 27, paragrafo 3, secondo comma, **all'articolo 30, all'allegato I, parte B, punto 3, e all'allegato II, parte 7, è conferita** per un periodo di **tempo indeterminato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento**.

2. **Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafi 4 e 5, all'articolo 13, paragrafi 5 e 10, all'articolo 13, paragrafo 11, quarto comma, all'articolo 19, paragrafi 8 e 9, all'articolo 26, paragrafo 3, primo comma e all'articolo 27, paragrafo 3, secondo comma, è conferito alla Commissione** per un periodo di **tre anni a decorrere dal ...***. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun**

periodo.

** GU: inserire la data dell'entrata in vigore del presente regolamento.*

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1967/2006

Allegato I – parte B – punto 3

Testo della Commissione

3. Nelle reti trainate possono essere inseriti pannelli a maglie quadrate, posti di fronte all'avansacco o in un qualsiasi punto tra la parte anteriore dell'avansacco e la parte posteriore del sacco; tali pannelli non possono essere in alcun modo ostruiti da prolungamenti interni o esterni del sacco. Devono essere costituiti di pezze di rete senza nodo o di pezze di rete con nodi antisciooglimento ed essere inseriti in modo che le maglie si mantengano sempre del tutto aperte durante la pesca. ***La normativa particolareggiata in materia di ulteriori specifiche tecniche relative ai pannelli a maglie quadrate è stabilita mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 30 bis.***

Emendamento

3. Nelle reti trainate possono essere inseriti pannelli a maglie quadrate, posti di fronte all'avansacco o in un qualsiasi punto tra la parte anteriore dell'avansacco e la parte posteriore del sacco; tali pannelli non possono essere in alcun modo ostruiti da prolungamenti interni o esterni del sacco. Devono essere costituiti di pezze di rete senza nodo o di pezze di rete con nodi antisciooglimento ed essere inseriti in modo che le maglie si mantengano sempre del tutto aperte durante la pesca.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1967/2006

Allegato I – parte B – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis) nell'allegato I, il punto 4 della parte B è soppresso.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1967/2006

Allegato I – parte B – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

7 ter) nell'allegato I, il testo del punto 5 della parte B è sostituito dal seguente:

"5. È proibito tenere a bordo o utilizzare qualsiasi rete trainata il cui sacco sia costituito, interamente o in parte, di pezze di rete a maglie diverse dalle maglie quadrate o a maglia romboidale [...]."

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 1967/2006

Allegato II – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Nell'allegato II, il punto 7 è **sostituito dal seguente:**

7. Le specifiche tecniche volte a limitare la dimensione massima della lima da galleggiante, della lima da piombo, della circonferenza o del perimetro delle reti da traino e il numero massimo di reti da traino ad attrezzatura multipla possono essere stabilite dalla Commissione mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 30 bis.

8) nell'allegato II, il punto 7 è **soppresso.**